



## Uscita autonoma da scuola: pubblicata la nota del MIUR

**Accompagna il provvedimento legislativo che esonera il personale scolastico dall'obbligo di vigilanza sui minori di 14 anni, in caso di autorizzazione rilasciata dai genitori.**

14/12/2017

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 contenente l'emendamento relativo all'**uscita autonoma da scuola degli studenti**, il MIUR ha allegato alla [nota 2379 del 12 dicembre 2017](#), la diffusione del sopracitato [articolo 19 bis](#) avente per titolo "*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici*".

Il nuovo provvedimento normativo **affida ai genitori o soggetti affidatari la scelta di autorizzare l'uscita autonoma dei figli minori di 14 anni**, anche qualora questa comprenda l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastici.

Ne consegue che vengono **esonerati** da ogni responsabilità sia il **personale della scuola** sia i **gestori del servizio dei mezzi** stessi, nelle fasi di salita e di discesa, nonché nel tempo di sosta alle fermate.

Era stata una recente **sentenza della Corte di Cassazione** a far scattare l'allarme tra dirigenti, docenti e genitori nel tentativo di dirimere l'antica questione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni dopo il termine delle lezioni e anche fuori dai perimetri di pertinenza.

Una **interpretazione impropria del testo della sentenza**, come anche [da noi sottolineato](#), aveva spinto le scuole a provvedimenti autocautelativi, fino a richiedere la presenza dei familiari per la riconsegna degli alunni nelle secondarie di primo grado; misure che hanno impattato con l'organizzazione stessa delle famiglie e con le naturali reazioni sul grado di autonomia dei ragazzi di questa età.

L'**intervento emendativo**, inserito nel decreto legislativo convertito la scorsa settimana, ha apportato, finalmente, un **chiarimento sostanziale** sull'esonero della responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza sull'alunno, sia nella fase successiva all'uscita dall'istituto sia nell'utilizzo dei servizi di trasporto scolastico, purché acquisita l'apposita autorizzazione da parte dei genitori o dei soggetti affidatari.

---

Art. 19-bis

*Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici*

- 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoreponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*
- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche.*

Riferimenti normativi

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto minore ad una famiglia" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale maggio 1983, n. 133, S.O.